

I congedi COVID-19 nel D.L. 30/2021

Il D.L 13 marzo 2021, n. 30 ha introdotto all'art. 2 una serie di previsioni a sostegno dei lavoratori con figli minori. Queste misure, sintetizzate di seguito, **si applicano al personale della scuola fino al 30 giugno 2021**:

ART. 2	Condizione del dipendente	Misura di sostegno prevista
Comma 1	con figlio convivente minore di 16 anni in <ul style="list-style-type: none"> • sospensione didattica in presenza; • malattia per infezione Covid-19; • quarantena disposta da DdP 	Il dipendente può svolgere, alternativamente all'altro genitore, la prestazione lavorativa in lavoro agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della insituazione riguardante il figlio
Comma 2-3	con figlio convivente minore di 14 anni in <ul style="list-style-type: none"> • sospensione didattica in presenza; • malattia per infezione Covid-19; • quarantena disposta da DdP e con figlio con disabilità ex art. 4 c. 1 L. 104/1992 in <ul style="list-style-type: none"> • sospensione didattica in presenza; • in centri diurni di cui è stata disposta la chiusura 	se la prestazione non si può svolgere in lavoro agile, il dipendente, alternativamente all'altro genitore, può astenersi per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della situazione riguardante il figlio. Il dipendente riceve indennità pari al 50% della retribuzione (copertura con contribuzione figurativa). Nel caso in cui l'altro genitore: <ul style="list-style-type: none"> • stia svolgendo la prestazione lavorativa in lavoro agile, o • stia fruendo del congedo di cui ai cc. 2 o 5, o • non stia svolgendo attività lavorativa, o • sia sospeso dal lavoro, il dipendente può fruire di tale misura solo in riferimento ad altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo delle misure di cui ai cc. 1-6 (c. 7).
Comma 4	con giorni di congedo parentale (artt. 32 e 33 D. lgs. 151/2001) <u>già fruiti dal 1/1/2021 al 13/3/2021</u> durante periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; malattia da infezione Covid-19 del figlio; quarantena del figlio	tali giorni, già fruiti, possono essere convertiti a domanda del dipendente nel congedo di cui ai cc. 2-3 (non sono, quindi, computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale)
Comma 5	con figlio tra 14 e 16 anni in <ul style="list-style-type: none"> • sospensione didattica in presenza; • malattia per infezione Covid-19; • quarantena disposta da DdP 	Il dipendente, alternativamente all'altro genitore, può ricorrere al congedo di cui al c. 2 senza retribuzione o indennità di cui al c. 3 (50%) e senza contribuzione figurativa. Nel caso in cui l'altro genitore: <ul style="list-style-type: none"> • stia svolgendo la prestazione lavorativa in lavoro agile, o

		<ul style="list-style-type: none"> • stia fruendo del congedo di cui ai cc. 2 o 5, o • non stia svolgendo attività lavorativa o • sia sospeso dal lavoro, <p>il dipendente può fruire di tale misura solo in riferimento ad altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo delle misure di cui ai cc. 1-6 (c. 7).</p>
Comma 6	con figlio convivente minore di 14 anni	Bonus per acquisto di servizi di baby-sitting: NON APPLICABILE AL PERSONALE DELLA SCUOLA